



FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

ARTICOLO I, COMMI 858-870 DELLA
LEGGE N. 145/2018

Dott. Eugenio Colacicco ODCEC di Cassino

CIRCOLARE N. 1 DEL 3 GENNAIO 2024

Il Dipartimento della Ragioneria dello Stato e il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la **CIRCOLARE n. 1 del 3 gennaio 2024**, dettano indicazioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni.

La Circolare è strutturata in **tre parti**

CIRCOLARE N. 1 DEL 3 GENNAIO 2024

La **prima parte** relativa alla riforma PNRR 1.11 – “Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle autorità sanitarie”, Missione1, componente 1.

Gli obiettivi quantitativi sono espressi in termini di ***tempo di pagamento e tempo di ritardo*** (rispettivamente **30 giorni e zero giorni** per gli Enti Locali).

In accordo con le modifiche al PNRR approvate lo scorso dicembre dal Consiglio ECOFIN, dovranno essere **conseguiti entro il primo trimestre 2025** e **confermati al primo trimestre 2026**.

CIRCOLARE N. 1 DEL 3 GENNAIO 2024

La **seconda** concernente la **valutazione della performance** mediante assegnazione delle PA di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture.

La **terza** afferente il sistema di **monitoraggio e rendicontazione** degli obiettivi della riforma PNRR 1.11.

CIRCOLARE N. 1 DEL 3 GENNAIO 2024

- La Circolare pone l'accento sull'importanza di una accurata **alimentazione dei dati** nella "Piattaforma per i Crediti Commerciali" (**PCC**) e sull'adeguamento dei Sistemi contabili delle PA e sulla comunicazione al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili.
- Altro aspetto cruciale riguarda la **valutazione della performance** dei Dirigenti e dei Responsabili dei pagamenti, meccanismo integrato nei Contratti individuali e nei Sistemi di valutazione con l'obiettivo di incentivare l'adempimento tempestivo degli obblighi di pagamento: **obiettivi annuali valutati ai fini del riconoscimento della RETRIBUZIONE DI RISULTATO, in misura non inferiore al 30%**

OBIETTIVO STRATEGICO PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PNRR

L'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia doveva scattare dal 2020, ma grazie alla proroga contenuta nell'art. 1, comma 854, della legge 160/2019 è stato differito al 2021.

Dal 2021 gli enti sono stati chiamati ad accantonare in bilancio il fondo di garanzia dei debiti commerciali, obbligo che diventerà strutturale tenuto conto che il Governo italiano si è impegnato con l'Unione Europea, nell'ambito del PNRR, a ridurre il ritardo nei tempi di pagamento. (**PNRR – Riforma I.II**)

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (LEGGE N. 145/2018)

Comma 859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (LEGGE N. 145/2018)

Comma 86 I. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica (PCC) per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (LEGGE N. 145/2018)

Comma 862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al **5 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del **10 per cento** del debito commerciale residuo oppure per **ritardi superiori a sessanta giorni**, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al **3 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per **ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni**, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al **2 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per **ritardi compresi tra undici e trenta giorni**, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'**1 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per **ritardi compresi tra uno e dieci giorni**, registrati nell'esercizio precedente.

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (LEGGE N. 145/2018)

Comma 863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FGDC

L'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali scatta quando l'ente locale non rispetta entrambi i seguenti parametri;

- a) Non aver ridotto lo stock del debito scaduto e non pagato alla fine dell'esercizio precedente (es. 2023) di almeno il 10% rispetto a quello rilevato nel penultimo esercizio precedente (2022);
- b) Registrare un indicatore di ritardo relativo ai tempi medi di pagamento relativo all'esercizio precedente positivo (superiore a zero).

Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 868, l'obbligo di accantonamento scatta anche nel caso di **mancata pubblicazione su Amministrazione trasparente dei dati del debito scaduto.**

ACCANTONAMENTO FGDC

MANCATA
RIDUZIONE
10% STOCK
DEL DEBITO
AL 31/12/ES.
N.I

RITARDO
NEL
PAGAMENTO
DELLE
FATTURE
(INDICATORE
>0)

MANCATA
PUBBLICAZIONE
DELLO STOCK
DEL DEBITO

RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO SCADUTO

Modifiche apportate con il decreto crescita (d.l. 34/2019)

stock del debito scaduto al 31/12/2023

$< / =$

minore o uguale al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio
2023


RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO SCADUTO

Se lo stock del debito scaduto alla fine del 2023 si è ridotto di almeno il 10% rispetto a quello registrato alla fine del 2022, l'ente è considerato in regola.

Gli enti che a fine anno 2022 hanno azzerato o quasi il debito scaduto ma non sono riusciti a ridurlo nel 2023?

In base alle modifiche apportate con il decreto crescita (d.l. 34/2019) al comma 859 lett. a), gli enti che rileveranno uno stock del debito scaduto non superiore al 5% (anche se non riusciranno a ridurre del 10% il debito rilevato alla fine dell'esercizio precedente) **NON** dovranno accantonare nulla al fondo di garanzia.

ITER DI VERIFICA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO FGDC



CASO 1 - PERCENTUALE ESTRATTA

$\leq 5\%$

Se la % dello stock del debito scaduto è minore o uguale al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2023 l'indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito e si passa ad elaborare il **Tempo medio ponderato di ritardo**

CASO 2 - PERCENTUALE ESTRATTA

>5

Se la % dello stock del debito scaduto è maggiore del 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2023, va considerata la diminuzione dello Stock del Debito 2023 rispetto a quello del 2022.

Per calcolare tale diminuzione è necessario rapportare lo stock al 31/12/2023 con lo stock al 31/12/2022:

$$R = \text{Importo scaduto e non pagato Tot. 2023} / \text{Importo scaduto e non pagato Tot. 2022}$$

Verificare l'Importo scaduto e non pagato Totale 2022

INDICATORE DEL TEMPO MEDIO PONDERATO DI RITARDO

se $R \leq 0,9$ allora l'indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito e si passa a elaborare il **Tempo medio ponderato di ritardo** (*);

se $R > 0,9$ allora l'indicatore fa scattare l' **obbligo di accantonamento per mancata riduzione** del debito secondo la quota massima del 5% degli stanziamenti assestati 2023 macroaggregato 103 (1° liv. 1, 2° liv. 3) (VEDI ULTIMO PUNTO DEL CALCOLO FONDO).

(*) il **Tempo medio ponderato di ritardo**: verificare il numero di giorni corrispondenti al tempo medio ponderato di ritardo

CALCOLO DEL FONDO

Per il calcolo del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali (B) va sempre considerato, in definitiva, il valore del **Tempo medio ponderato di ritardo** (A):

- se A è ≤ 0 allora B è 0,00;
- se A è **compreso tra 1 e 10 giorni** allora B è l'1% degli stanziamenti assestati 2022
- se A è **compreso tra 11 e 30 giorni** allora B è il 2% degli stanziamenti assestati
- se A è **compreso tra 31 e 60 giorni** allora B è il 3% degli stanziamenti assestati 2022
- se A è **> 60 giorni** oppure se **Riduzione stock (2023-2022) è > 10%**, allora B è il 5%

INDICATORE MEDIO DI RITARDO DEI PAGAMENTI

- L'indicatore medio di ritardo dei pagamenti calcola lo **scostamento tra la data di pagamento e la data di scadenza**, come l'indicatore di tempestività. Tuttavia:
 - A) l'indicatore di **ritardo** considera le **fatture scadute nell'anno**, anche se non pagate;
 - B) l'indicatore di **tempestività** considera i **pagamenti effettuati nell'anno**.
- L'indicatore dei tempi medi di ritardo da considerare ai fini dell'obbligo di accantonamento è quello desunto dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC). **L'ente non può discostarsi da tale indicatore utilizzandone uno proprio.**

NUOVA PIATTAFORMA AREA RGS

Da gennaio 2022 lo stock del debito e la relativa comunicazione non transitano più all'interno della Piattaforma Crediti Commerciali (PCC), ma solo attraverso la nuova piattaforma della Ragioneria generale dello Stato denominata **Area RgS** (*comunicato del 3 gennaio 2022 pubblicato sul sito della Pcc*).

L'articolo 9 del DI 152/2021, al secondo comma, è intervenuto sulla disciplina del rispetto dei tempi di pagamento prevedendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche, per gli **esercizi 2022 e 2023**, di **elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo** **sulla base dei propri dati contabili**.

INDICATORE CON DATI CONTABILI DELL'ENTE

Per sfruttare tale facoltà gli enti dovranno tuttavia inviare la comunicazione dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati a fine anno, riferita ai due esercizi precedenti.

É inoltre necessaria la **verifica preliminare da parte del competente organo di controllo** di regolarità amministrativa e contabile.

FAQ PUBBLICATE DA IFEL

- a) gli enti che nel 2021 avevano accantonato a Fgdc in quanto non virtuosi, potranno liberare le risorse già in sede di rendiconto 2021 senza attendere il prossimo anno, se l'accertamento del rispetto dei parametri di virtuosità avviene nel corso dell'esercizio, prima dell'approvazione del rendiconto stesso (Faq 12);
- b) al contrario gli enti che, nel 2021, avevano stanziato in bilancio il Fgdc e non risultano in regola con i parametri di virtuosità al 31 dicembre, dovranno accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio appena chiuso le relative risorse, a cui si aggiungeranno quelle dell'esercizio 2022. Tale progressione si verificherà fino all'esercizio in cui l'ente non risulta in regola con i tempi di pagamento e con lo stock del debito (Faq 16);

FAQ PUBBLICATE DA IFEL

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE (Faq 14)

Il parere dell'organo di revisione non deve essere acquisito in sede di variazione con cui la giunta stanZIA in bilancio il fondo, bensì in **sede di approvazione del rendiconto**, quando l'organo è chiamato a verificare successivamente la corretta adozione delle variazioni da parte degli organi diversi dal consiglio.